

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, DE LUCA, ATTAGUILE, AGRIMI e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1974

#### Norme in materia di carriera dei conservatori dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — L'assunzione dei conservatori dei registri immobiliari avviene, normalmente, in base all'articolo 263 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale norma dispone che la nomina alla qualifica iniziale (già conservatore di 2<sup>a</sup> classe, ora conservatore-parametro 257, corrispondente all'ex grado VIII) dei predetti conservatori è conferita con decreto del Ministero delle finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera speciale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore.

Ai concorsi per titoli per l'assegnazione dei posti disponibili partecipavano con qualche speranza quasi esclusivamente i direttori e gli ispettori degli uffici del registro, che

dipendono dalla citata Amministrazione, con una notevolissima esperienza nella direzione e nel controllo degli uffici, giunti alle qualifiche massime e con le più lusinghiere note di qualifica.

I vincitori rinunciavano fino a tre gradi e affrontavano i disagi e le spese per la sistemazione in piccoli centri, con una minor retribuzione complessiva, sperando di poter giungere, prima del collocamento a riposo, sia pure per breve tempo, fino alle mastodontiche Conservatorie di Milano, Roma, Napoli o Torino dove il gettito totale degli emolumenti era tale da compensarli delle precedenti rinunzie.

La speranza di rimanere per un tempo sufficientemente lungo in una Conservatoria remunerativa non soltanto determinava una selezione severa fra i direttori e gli ispettori degli uffici del registro aspiranti a tale nomina, ma faceva esercitare forti pressioni sul Ministero delle finanze perchè usasse in mi-

sura non comune la facoltà prevista dall'articolo 200 del prefato statuto. In base a tale norma, nei limiti di un numero di posti non superiore alla metà delle vacanze, fissati dal successivo articolo 265, funzionari di grado elevato, specialmente dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, venivano trasferiti sistematicamente nel ruolo dei conservatori con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spettava secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Questo inserimento sistematico al vertice, dei funzionari trasferiti ex articolo 200, ha determinato un continuo rallentamento nel recupero dei gradi perduti da parte dei vincitori dei concorsi, degradati alla qualifica iniziale.

Con l'articolo 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è stato disposto che tutti gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari vengano versati integralmente al bilancio dello Stato.

Questa legge, preparata e approvata affrettatamente per necessità contingenti, ha creato varie situazioni abnormi che devono essere sanate. Il problema più urgente e di più facile soluzione è quello della ricostruzione delle carriere dei conservatori che hanno ottenuto la nomina in base all'articolo 263 dello statuto predetto, i quali si trovano ora ingiustamente puniti con la perdita dei gradi già rivestiti, della anzianità di carriera e di qualifica, di una sede importante e degli emolumenti, senza alcuna loro colpa.

È un problema non soltanto giuridico ma anche etico che riguarda esclusivamente i conservatori che nel cambio di funzione hanno sopportato sacrifici e rinunce senza godere alcun beneficio.

Poichè contemporaneamente ai vincitori dei concorsi, retrocessi alla qualifica iniziale,

venivano trasferiti, nello stesso ruolo, dei pari grado che continuavano la carriera senza perdere nè gradi, nè anzianità, sembra equo, per la ricostruzione della carriera dei primi, attribuire loro qualifiche e anzianità corrispondenti a quelle che i secondi hanno già maturato. Peraltro non sarebbe neppure equo retrocedere i secondi nel ruolo e quindi appare razionale attribuire a quelli ai quali sarà stata ricostruita la carriera posti in soprannumero riassorbibili rapidamente col loro collocamento a riposo. Trattasi infatti di funzionari quasi tutti intorno ai 60 anni d'età di cui molti ex combattenti aventi diritto ai benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge proposta si provvederà:

a) col riassorbimento dell'assegno *ad personam* concesso dall'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, pari alla differenza fra la misura media mensile delle somme relative agli emolumenti percepiti per l'anno 1972 dai singoli conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e l'assegno perequativo pensionabile;

b) col riassorbimento degli aumenti periodici attribuiti dagli articoli 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, in tutti i casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione, al personale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria, per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La carriera dei conservatori dei registri immobiliari nominati alla qualifica iniziale in base all'articolo 263 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ricostruita con l'attribuzione, in soprannumero, delle qualifiche e delle anzianità a norma del terzo comma dell'articolo 200 del predetto testo unico.

I conservatori che non hanno chiesto il collocamento a riposo potranno optare per la ricostruzione della carriera in soprannumero nei ruoli di provenienza.

I posti soprannumerari previsti dal primo e secondo comma saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nelle qualifiche inferiori conseguite dai conservatori ai quali è stata ricostruita la carriera.

Gli effetti economici della ricostruzione delle carriere decorreranno dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734.